



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 10 settembre 2025, N. 68

Oggetto: *Costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari*

PRESIEDE l'On. Giampietro COMANDINI - Presidente del Consiglio

Sono presenti:

On. Giampietro COMANDINI	- Presidente del Consiglio
On. Giuseppe FRAU	- Vice Presidente del Consiglio
On. Giuseppe Marco DESSENA	- Questore del Consiglio
On. Gianluigi RUBIU	- Questore del Consiglio
On. Giuseppino CANU	- Segretario del Consiglio
On. Emanuele MATTA	- Segretario del Consiglio
On. Ivan PIRAS	- Segretario del Consiglio
On. Alberto URPI	- Segretario del Consiglio

Sono assenti:

On. Aldo SALARIS	- Vice Presidente del Consiglio
On. Lorenzo COZZOLINO	- Questore del Consiglio
On. Ivan PINTUS	- Segretario del Consiglio

SEGRETARIO: Dott. Danilo FADDA *Segretario Generale del Consiglio*

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative norme di attuazione;



UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna ed in particolare gli articoli 7, 11 e 131;

VISTO il Regolamento del personale come modificato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 10 febbraio 2016 e n. 101 del 3 dicembre 2020 ed in particolare l'articolo 16 ed il Titolo V in quanto applicabile;

VISTO il Regolamento dei Servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 20 luglio 2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 9 comma 4, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare il Capo V del Titolo IV;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Sardegna, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 213 del 30 novembre 2022 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 e il Capo VII del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 hanno introdotto modifiche sostanziali alle disposizioni di cui agli articoli 55 e seg. del decreto legislativo 165/2001 prevedendo nuove modalità procedurali e nuove ipotesi di illecito disciplinare e relativo trattamento sanzionatorio nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001;



UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI gli articoli da 55 a 55 octies del decreto legislativo 165/2001, che costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2;

DATO ATTO che l'articolo 55 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che ogni amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari il quale, per le infrazioni di maggior gravità, è tenuto a contestare l'addebito al dipendente, ad istruire e a concludere il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;

TENUTO CONTO della necessità di costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure disciplinari in conformità con la normativa vigente, assicurando terzietà e specifiche competenze;

D E L I B E R A

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, è istituito l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), quale organo competente per la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale del Consiglio regionale per le infrazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Art. 2

1. L'U.P.D. è istituito in via permanente ed è composto da un Presidente e da due componenti che restano in carica fino a nuova nomina o sostituzione e che sono individuati rispettivamente:

- nel Segretario Generale o un suo designato - con funzioni di Presidente;
- nel Capo del Servizio del personale o un suo designato - primo componente;
- nel Capo del Servizio Assemblea o un suo designato - secondo componente.



UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

1. Sono individuati quali componenti supplenti, sostituti di diritto dei componenti dell'U.P.D:

- per il Presidente/Segretario generale - il Vicesegretario Generale e in caso di vacanza della funzione di Vicesegretario, il Capo Servizio più anziano d'età;
- per il primo componente - il Capo del Servizio finanziario o un suo designato;
- per il secondo componente, il Capo del Servizio Segreteria o un suo designato;

2. Le sostituzioni previste dal comma 1 operano nei seguenti casi:

- a) Segnalazioni relative ad uno dei componenti l'U.P.D.
- b) Astensione ex art. 51 c.p.c.
- c) Ricusazione

3. Le modalità di sostituzione previste dal presente articolo possono applicarsi, altresì, in caso di assenza o impedimento o per qualsivoglia altra causa che renda di fatto impossibile la presenza del componente titolare.

Art. 4

1. Il componente dell'U.P.D. può essere ricusato dal dipendente interessato al procedimento, con apposita richiesta, contenente un'analitica descrizione dei presupposti oggettivi ed i mezzi di prova a sostegno della ricusazione.

2. La richiesta è presentata direttamente all'U.P.D. dall'interessato stesso oppure tramite legale o rappresentante sindacale entro e non oltre dieci giorni solari precedenti la data della seduta per l'audizione difensiva.

3. Il componente dell'U.P.D. ricusato formula le proprie osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre sette giorni solari precedenti la data fissata per l'audizione difensiva.

4. Sulle richieste di ricusazione decide in via definitiva, prima della data fissata per l'audizione difensiva, l'U.P.D. con l'astensione del componente ricusato. In caso di parità, prevale il voto del Presidente e se la ricusazione riguarda quest'ultimo prevale il voto del componente con maggiore anzianità di servizio.



UFFICIO DI PRESIDENZA

6. Il componente dell'U.P.D. la cui ricusazione sia stata accolta è tenuto ad astenersi da qualsiasi attività inerente al procedimento ed è sostituito secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5

1. L'U.P.D. è responsabile della gestione dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale.

2. L'U.P.D. è un organo collegiale, che opera a maggioranza dei suoi componenti per le attività istruttorie, preparatorie e strumentali, ivi compresa l'audizione a difesa; l'U.P.D opera invece come collegio perfetto per la conclusione dei procedimenti disciplinari, sia che si concludano con l'archiviazione, sia che si concludano con l'irrogazione della sanzione.

3. L'U.P.D. svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) riceve le segnalazioni di illecito disciplinare;
- b) avvia, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni dalla segnalazione, il procedimento mediante la formale e tempestiva contestazione degli addebiti;
- c) decide le istanze di ricusazione dei suoi componenti;
- d) svolge l'attività istruttoria, garantendo il diritto di difesa e il contraddittorio;
- e) conclude il procedimento entro 120 giorni, adottando l'atto conclusivo che può consistere nell'archiviazione o nell'applicazione di una delle sanzioni previste dalle vigenti normative.

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per gli adempimenti di segreteria l'U.P.D. si avvale del supporto del Servizio del personale.

Art. 6

1. Per l'individuazione delle tipologie di sanzioni disciplinari, nonché per i conseguenti effetti giuridici ed economici sul rapporto di lavoro e per qualsiasi ulteriore aspetto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto disposto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE